

(N. 2090)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori TOMÈ, BARACCO, TESSITORI e CENINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 LUGLIO 1957

Soppressione della imposta comunale di consumo sulle acqueviti, sui liquori e sull'alcole ed istituzione di una addizionale all'imposta erariale di fabbricazione dell'alcole etilico non denaturato; modifica al regime dell'imposta di consumo per i prodotti di cui alla nota 2 dell'articolo 24 della legge 2 luglio 1952, n. 703.

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 2 luglio 1952, n. 703 (artt. 10 e 24) relativa alla sistemazione della finanza locale è stata nuovamente introdotta l'imposta di consumo sui liquori, le acqueviti e l'alcole allo scopo di assicurare, anche con questo mezzo, nuovi cespiti alle finanze dei Comuni.

Come si sa, questi prodotti già assolvevano ed assolvono altri oneri fiscali specifici (imposta di fabbricazione, diritti erariali, contrassegni di Stato, ecc.).

L'innovazione ha posto gli operatori del ramo nella necessità di sottostare a nuove ingombranti formalità, particolarmente pesanti per le piccole e medie aziende produttrici (tenuta del registro di carico e scarico, dichiarazione di trasporto, bolletta di accompagnamento, denuncia di introduzione, soste alle barriere dei mezzi di trasporto, ecc.).

Oltre all'aggravio tributario ne è derivato un aumento nelle spese aziendali con perdite di tempo ed ostacoli dannosi al movimento del prodotto.

Vi si è aggiunta una più marcata attività di contrabbando e di evasione, stimolate dalla elevatezza dei carichi fiscali su cui è possibile trarre profitto.

Col presente disegno di legge si tende ad evitare gli inconvenienti derivanti dalle forme del tributo, mantenendo un gettito non inferiore a quello esistente.

Si propone di sostituire l'imposta comunale di consumo (che si percepisce nei singoli Comuni) con una addizionale alla imposta di fabbricazione (che si corrisponde nel luogo di produzione) ripartendo poi il gettito globale nazionale fra tutti i Comuni.

La ripartizione dovrebbe avvenire in modo da assicurare a tutti il gettito realizzato nel

1956 con in più una aggiunta *pro capite* sugli incrementi di entrata.

L'innovazione è tecnicamente possibile perchè, essendo assoggettata a imposta consumo la quasi totalità dell'alcoole prodotto, se si trasferisce l'imposizione all'origine il risultato non muta.

Il solo alcool che oggi non è soggetto, come tale, all'imposta di consumo (omesse poche eccezioni per quantitativi trascurabili) è quello utilizzato nei profumi (che pagano l'imposta come voce a sè); ma si tratta di quantità modestissime.

D'altra parte, anche se l'industria profumiera andrà ad utilizzare alcoole gravato da addizionale, non ne deriverà alcun sconcerto perchè la componente « alcoole », nei profumi, rappresenta un elemento di scarso rilievo nel costo.

Piuttosto è il caso di rilevare che trasferendosi l'imposta dal consumo alla fabbricazione, si riuscirà a colpire quasi tutto il prodotto; si eviteranno, cioè (in notevole misura) le rilevanti evasioni di imposta che oggi si verificano nel passaggio dalla fabbricazione al consumo; talchè si potrà avere lo stesso gettito, con una aliquota di imposta inferiore a quella che oggi viene scontata attraverso l'imposta di consumo. Il che non guasta.

Il gettito attuale dell'imposta di consumo sulle voci che ci interessano è di circa 5700 milioni di lire, come risulta dai dati della Direzione generale della finanza locale (anno 1955). Tale gettito è ottenuto sulla immissione al consumo di 330 mila ettanidri di alcoole, fra grappa, acquavite di vino, altre acqueviti e liquori, alcoole imbottigliato come tale per consumo diretto e piccoli quantitativi per altri usi marginali.

È escluso l'alcool denaturato, quello impiegato nella preparazione del marsala e del vermouth (questo alcool non è colpito da imposta di consumo).

È da tener presente che la tariffa di imposta consumo consente oggi un trattamento preferenziale alle acquaviti di vino e vinaccia con la riduzione di un terzo dell'aliquota in confronto del prodotto liquoroso corrispondente ricavato da altre materie prime.

È uno dei mezzi adottati dal legislatore per andare incontro, indirettamente, alla crisi del vino.

Tale agevolazione va mantenuta.

Il gettito specifico delle acquaviti di vino e vinaccia si valuta in lire 750 milioni e corrisponde all'incirca al una produzione di 60 mila ettanidri.

Adottando una addizionale di lire 20 mila per ettanidro per le altre voci liquorose e di lire 13.500 per le acqueviti di vino e vinacce, noi andremo ad assicurare non solo il gettito attuale dell'imposta consumo, ma un gettito aggiunto dell'ordine di oltre 500 milioni (basterebbe l'addizionale di lire 18.500 e lire 12.500 per ettolitro anidro per assicurare l'entrata attuale).

Con queste aliquote si resta pur sempre notevolmente al di sotto dell'onere tributario oggi assolto attraverso l'imposta di consumo. Gli è che diventa più ampia l'area di imposizione per le minori evasioni divenute possibili.

Nella legge del 1952 (art. 24 - con la nota 2 richiamata nell'elenco delle voci dei prodotti soggetti a imposta consumo) si assoggettano alla stessa tariffa dei « liquori ed acqueviti non vinose di gradazione fino a 21 gradi » i prodotti « come crema marsala, marsala all'uovo, aperitivi anche a base vinosa, zabajoni anche a base vinose e simili ».

Eliminando noi i « liquori » dalle voci soggette a imposta consumo, le voci equiparate (ora esposte in nota) dovrebbero essere portate in tariffa.

Non possiamo però, a questo punto, non riconsiderare il problema dell'opportunità ed equità che il marsala all'uovo ed i prodotti consimili abbiano un trattamento di imposta più gravoso dei vini. In fondo questi prodotti non sono altro (normalmente) che vini aromatizzati; spesso hanno un valore venale inferiore ai vini pregiati (che pagano la stessa tariffa dei vini comuni). Sussistono esigenze di alleggerimento del costo di tali prodotti anche per andare incontro alla produzione del marsala.

Proponiamo che si includano nella voce « vini ».

Beneficherebbero di una riduzione di imposta dalle attuali lire 30-45 al litro ad aliquote variabili da lire 8 (Comuni fino a diecimila abi-

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tanti) a lire 18.75-28 al litro (Comuni di oltre ducentomila abitanti con supercontribuzioni). Nonostante la riduzione, i conti per i Comuni torneranno ugualmente perchè nel determinare l'addizionale abbiamo compreso anche il gettito di queste voci equiparate, pur caricando il gettito globale sulla addizionale per soli liquori e acqueviti.

L'entrata derivante dai prodotti sopra menzionati con la tariffa dei « vini » sarebbe, pertanto, un'entrata aggiuntiva a favore dei Comuni.

Non è disprezzabile: si aggira sui quattrocento milioni.

Nella ripartizione del gettito globale abbiamo adottato il duplice criterio di assicurare a tutti i Comuni l'entrata già in atto e di introdurre una entrata complementare variabile, sulla base del numero degli abitanti censiti.

Il primo criterio si spiega da sè: si è voluto evitare che le finanze dei Comuni potessero avere una qualsiasi contrazione. Il secondo criterio (che postula evidentemente una espansione di entrata sia per naturale incremento dei consumi sia per il gioco dell'addizionale) tende ad andare incontro alle finanze comunali delle popolazioni più povere.

Nelle zone depresse o di montagna, infatti, i consumi di bevande liquorose sono minori ma le necessità dei bilanci comunali sono più vive. Ci sembra opportuno spostare la distribuzione del maggior ricavo verso questi ultimi. Sono gli stessi criteri che presiedono già alla ripartizione dell'I.G.E.

Nel momento attuale gli importi da distribuire sono molto modesti ma è prevedibile un loro graduale incremento in modo da poter divenire un elemento non del tutto trascurabile delle finanze comunali. Non sarebbe da escludere la possibilità di prendere in considerazione questo fondo complementare per una ripartizione concentrata su specifiche categorie di Comuni.

Le categorie interessate hanno segnalato che concentrando anche l'imposta di consumo sul fabbricante questi viene ad assolvere un carico tributario notevole verso lo Stato. Si tratta in sostanza di un pagamento « per conto terzi ». Si arriva fino a lire 300 al litro per i liquori a gradazione massima. Se poi si mettono in-

sieme anche gli altri specifici tributi (imposta di fabbricazione, diritti erariali, I.G.E., ecc.) si può arrivare oltre le lire 600 al litro.

Queste anticipazioni hanno bisogno di una certa garanzia di rimborso. Non si può pretendere che il fabbricante oltre che arrischiare la merce arrischi anche l'anticipazione fiscale fatta allo Stato.

Si propone pertanto che, limitatamente alla imposta di fabbricazione e alla addizionale, sia concesso privilegio sui beni dell'acquirente: speciale sulla merce fornita e generale sui mobili.

Quanto al privilegio speciale, col grado di prelazione subito dopo quello per spese di giustizia di cui all'articolo 2777 del Codice civile; quanto al privilegio generale sui mobili, assicurando alla parte di credito relativa alla imposta di fabbricazione vera e propria il grado previsto nel n. 5 dell'articolo 2778 del Codice civile per i tributi indiretti verso lo Stato e alla parte relativa alla « addizionale » il grado immediatamente successivo. z

In tal modo è assicurata la priorità di privilegio a favore dello Stato che è propria del nostro sistema giuridico.

Con questa diversità di grado si mira anche a sottolineare la qualificazione di tributo locale della « addizionale ».

La denominazione di « addizionale » potrebbe, infatti, tentare l'interprete a far sussumere questa nuova forma di tributo tra quelli erariali. In realtà si tratta sempre di un tributo comunale introitato a mezzo dello Stato.

La distinzione ha un suo valore pratico. Dove, infatti, lo Stato acconsente esenzioni di tributi erariali (es.: zone franche) è bene sia chiaro che non è implicitamente compresa la esenzione dalla « addizionale » e che il Comune conserva, quindi, il diritto a percepire questo tributo.

Il disegno di legge risponde ad una esigenza di semplificazione tributaria ed aziendale, ad una economia di servizi fiscali, ad una prospettiva di sicuro vantaggio tributario.

L'Amministrazione delle finanze non è contraria al disegno di legge.

Il Parlamento vorrà deliberarlo andando così incontro alla comune aspettativa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 è soppressa l'imposta comunale di consumo sulle acqueviti, sui liquori e sull'alcole.

Al suo posto è istituita una addizionale all'imposta erariale di fabbricazione sull'alcole etilico non denaturato ed alla corrispondente sovrainposta di confine, nella misura di lire 20 mila per ettolitro anidro di alcole e di lire 13.500 per ettolitro anidro di acquavite naturale di vino e di grappa.

L'addizionale è dovuta al momento del pagamento dell'imposta di fabbricazione e ne segue in ogni caso la sorte.

Non è dovuta addizionale per l'alcole impiegato con imposta ridotta nella preparazione del marsala e del vermouth.

Art. 2.

Il provento della addizionale sarà interamente erogato ai Comuni. Ad ognuno di essi sarà versato un importo pari a quello realizzato nel 1956 per le voci di imposta consumo soppressa. Il di più sarà distribuito ai Comuni stessi in proporzione della popolazione residente quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale demografico. I versamenti verranno effettuati con le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro delle finanze d'intesa con quello del Tesoro.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1958 i prodotti come crema marsala, marsala all'uovo, aperitivi anche a base vinosa, zabajoni anche a base

vinosa e simili, sono considerati come vino, agli effetti della imposta comunale di consumo, qualora rientrino fra i vini aromatizzati definiti dal decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 3.

Art. 4.

I crediti dei produttori di acqueviti, liquori e alcole, relativamente alla imposta erariale di fabbricazione e alla addizionale corrisposte, sono assistiti da privilegio speciale sui prodotti venduti e da privilegio generale sui mobili del debitore.

Il privilegio speciale si colloca subito dopo quello per spese di giustizia previsto nell'articolo 2777 Codice civile.

Il privilegio generale si colloca come segue:

a) per la parte di credito afferente l'imposta erariale di fabbricazione, nello stesso grado previsto per i tributi indiretti dello Stato nel n. 5 dell'articolo 2778 del codice civile;

b) per la parte di credito afferente la addizionale, subito dopo.

Art. 5.

(Norma transitoria).

L'addizionale di cui all'articolo 1 è dovuta sull'alcole buon gusto in natura sfuso ad imposta di fabbricazione pagata ovunque giacente al 1° gennaio 1958 e sull'alcole imbottigliato o contenuto nelle acqueviti e nei liquori, imbottigliati o no, che, avendo già assolto l'imposta di fabbricazione spiriti si trovino nei magazzini dei commercianti all'ingrosso o viaggianti con bolla a cauzione alla data predetta.

A tale scopo entro il 5 gennaio 1958 i detentori dovranno fare denuncia dei quantitativi di alcole in loro possesso in tali condizioni agli U.T.I.F. competenti per territorio; per il prodotto viaggiante tale obbligo incombe al destinatario.